

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014
Art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014
Art. 3 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014
Art. 4 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014
Art. 5 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 71/2014
Art. 6 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 71/2014
Art. 7 disposizioni transitorie e di prima applicazione
Art. 8 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole "convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863" sono inserite le seguenti: "o dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)";

b) dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"a bis) per imprese, tutti i datori di lavoro i quali siano ammessi alla sottoscrizione dei contratti di solidarietà difensivi di cui alla lettera a) con riconoscimento dei relativi benefici da parte dei competenti organi nazionali."

art. 2 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "commi 2, lettera a)," sono inserite le seguenti: "2 bis, lettera

- a),”;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“**2 bis.** Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 148/2015:
 - a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all’impresa, fino ad una massimo di euro 200.000;
 - b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.”;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“**5.** Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 4:
 - a) nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dall’11 agosto 2010;
 - b) nelle ipotesi di cui al comma 2 bis si considera il quinquennio decorrente dal 24 settembre 2015.”;
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“**6 bis.** La quota di contributo erogata a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori è richiesta dall’impresa per conto dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro e non può essere destinata a finalità diverse.”;
- e) il comma 7 è abrogato;
- f) al comma 8 dopo le parole “commi 2, lettera a),” sono inserite le seguenti: “2 bis, lettera a),”;
- g) al comma 9 le parole “dai commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 6”.

art. 3 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 dopo le parole “comma 2, lettera a),” sono inserite le seguenti: “comma 2 bis, lettera a),”.

art. 4 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Al comma 5 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 le parole “dalla concessione medesima” sono sostituite dalle seguenti: “dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo nazionale”.

art. 5 modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole “comunitaria di riferimento in tema di,” sono sostituite dalle seguenti: “europea sugli”;
 - b) al comma 2, dopo le parole “commi 2, lettera b),” sono inserite le seguenti: “2 bis, lettera b),”;
 - c) al comma 3, dopo le parole “commi 2, lettera a),” sono inserite le seguenti: “2 bis, lettera a),”.

art. 6 modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "commi 2, lettera b)," sono inserite le seguenti: "2 bis, lettera b),";
- b) al comma 2, dopo le parole "commi 2, lettera a)," sono inserite le seguenti: "2 bis, lettera a),".

art. 7 disposizioni transitorie e di prima applicazione

- 1.** Le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Regione 71/2014 dal presente regolamento trovano applicazione ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate da imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 148/2015.
- 2.** Con riferimento alle domande di cui al comma 1, ai fini del computo del periodo massimo consecutivo di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 71/2014, come modificato dal presente regolamento, si tiene conto anche dei periodi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi sottoscritti ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984, con riferimento ai quali sia stato concesso il contributo di cui al decreto del Presidente della Regione 71/2014.
- 3.** Con riferimento alle domande di cui al comma 1, ai fini del computo del periodo massimo complessivo di concessione del contributo di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Regione 71/2014, come modificato dal presente regolamento, si tiene conto anche, per la sola parte dal 24 settembre 2015 in poi, dei periodi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi sottoscritti ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984, con riferimento ai quali sia stato concesso il contributo di cui al decreto del Presidente della Regione 71/2014.
- 4.** In deroga a quanto previsto dal comma 1, le modifiche introdotte al decreto del Presidente della Regione 71/2014 dagli articoli 1, comma 1, lettera b), 2, comma 1, lettere d), e) e g), e 4 del presente regolamento trovano applicazione a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

art. 8 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE